

FRITTELLI MARITIME GROUP S.P.A. 60121 ANCONA Lungomare Vanvitelli, 18 info@fmg.eu www.fmg.eu Capitale Sociale €2.550.000 REA AN 104524 Iscr. Reg. Impr. An CF e P. IVA 01023760422

Ancona, 17 marzo 2023

Spett.le Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale Molo S. Maria 60121 – Ancona (AN)

a mezzo pec all'indirizzo: segreteria@pec.porto.ancona.it

alla cortese attenzione del Presidente, Ing. Vincenzo Garofalo, e del Segretario Generale, Dott. Salvatore Minervino

Oggetto: Osservazioni ex art. 10 l. n. 241/1990 all'istanza presentata da Adriatic Services Enterprise S.r.l. ex. art. 24 reg. cod. nav

Egregi Signori,

con la presente la società Frittelli Maritime Group S.p.A. (nel prosieguo, per brevità "FMG"), P.IVA 01023760422, con sede legale in Ancona (AN), Via Lungomare Vanvitelli, n. 18, in persona del procuratore speciale, Marco Suardi, intende declinare le proprie osservazioni ex art. 10 l. n. 241/1990 all'istanza presentata dalla società Adriatic Services Enterprise S.r.l. (nel prosieguo, per brevità "ASE"), ai sensi dell'art. 24 reg. cod. nav., per conseguire l'autorizzazione alla realizzazione (e mantenimento) di alcuni interventi da eseguirsi nel compendio oggetto della concessione per atto formale n. 00-2/2021 del 20.05.2021, di cui meglio all'avviso pubblico dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale (anche "AdSP") datato 27.02.2023 (rispettivamente, "Istanza ASE", "Concessione ASE" e "Avviso").

La FMG ha un interesse diretto, concreto ed attuale a presentare osservazioni rispetto all'Istanza ASE per tutelare i propri diritti ed interessi commerciali: l'Istanza ASE sulla banchina in questione, infatti, ha un forte impatto ed una notevole rilevanza sia (i) per l'elaborazione e l'implementazione di un eventuale progetto imprenditoriale di FMG su tale area (non appena questa sarà resa contendibile da parte di codesta Autorità di Sistema Portuale alla scadenza della concessione assentita ad ASE), nonché (ii) per l'interesse generale del porto di Ancona per le ragioni qui di seguito esposte.

Dall'Avviso si evince che l'Istanza ASE abbia il precipuo scopo di variare la Concessione ASE e quindi consentire "la realizzazione (e mantenimento) degli interventi previsti negli spazi demaniali assentiti di seguito riportati:

- (i) realizzazione dei lavori di potenziamento dell'impianto idrico antincendio esistente:
- (ii) realizzazione di un impianto di rivelazione ed allarme antincendio ed automazione dell'intervento dei monitori;

Divisione Passeggeri Tel. 071.50211621 r.a. Fax 071.202296 Stazione Marittima Tel. 071.50211220 Fax 071.2072601

Divisione Ro-Ro Merci Tel. 071 50211621 cargo@fmg.eu Divisione Containers Tel. 071.2270501 Fax 071.2270500 Divisione Amministrazione Tel. 071.2270461 Fax 071.2270450 Divisione Agenzia M.ma Tel. 071.2270551 Fax 071.2270550 Sede Operativa Ravenna 48100 Ravenna (RA) Circ. Piazza d'Armi, 74 Tel. 0544.67144 Fax 0544.67426 Info.rav@img.eu











FRITTELLI MARITIME GROUP S.P.A. 60121 ANCONA Lungomare Vanvitelli, 18 info@fmg.eu www.fmg.eu Capitale Sociale €2.550.000 REA AN 104524 Iscr. Reg. Impr. An CF e P. IVA 01023760422

- (iii) realizzazione di un impianto di trattamento delle acque di prima pioggia;
- (iv) asfaltatura del piazzale;

al fine di adibire l'area sopra indicata [n.d.r. la banchina n. 25 nell'ambito portuale di Ancona] <u>a deposito e stoccaggio di rifiuti non pericolosi costituiti da ecoballe di combustibili solidi non secondari</u>, allo scopo di consentire l'acquisizione di nuovi traffici".

In detta sede, rileviamo altresì come ASE abbia presentato una richiesta di riconoscimento – ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Amministrazione del demanio vigente nel porto di Ancona – del diritto di rimborso del valore non ammortizzato degli investimenti effettuandi per i sopramenzionati lavori, alla scadenza del proprio titolo concessorio.

Quanto sopra senza aver – tuttavia – contestualmente presentato una apposita istanza di nuova concessione, come richiesto invece dal secondo capoverso dell'art. 13 sopra menzionato, secondo cui: «Il rimborso di cui sopra potrà essere richiesto solo nei confronti dell'eventuale futuro concessionario (e sarà all'uopo inserito dalla AdSP tra le condizioni della eventuale futura gara) mentre nulla spetterà al concessionario uscente qualora egli non presenti istanza di nuova concessione (o la presenti ma rimunci successivamente) o qualora la futura concessione non fosse rilasciata per qualsiasi causa a chiunque imputabile o per decisioni dell'AdSP».

Considerato che il titolo concessorio di ASE è prossimo alla scadenza (31 dicembre 2023), quest'ultima avrebbe dovuto contestualmente all'Istanza ASE in esame presentare apposita istanza di nuova concessione per poter eventualmente avere diritto al cd. trattamento di fine concessione (requisito – quest'ultimo – che non è stato rispettato da ASE).

Si aggiunga che codesta Autorità di Sistema Portuale – per espressa previsione dell'Avviso –intende istruire l'Istanza ASE conformemente agli artt. <u>6</u> e <u>8</u> del Decreto 28 dicembre 2022, n. 202, avente ad oggetto il

"Regolamento recante disciplina per il rilascio di concessioni di aree e banchine" (GU Serie Generale n.305 del 31 dicembre 2022) (nel prosieguo, per brevità il "Regolamento Concessioni")¹.

In particolare, giova rilevare come l'art. 6, co. 3, del Regolamento Concessioni preveda che: «3. Fermo quanto previsto dal comma 2, ai fini del riconoscimento dell'estensione della durata della concessione ai sensi del medesimo comma, gli investimenti devono riguardare interventi non previsti nel programma di cui all'articolo 2, comma 3, lettera g), punto 1)², proposti con istanza del concessionario, pubblicata con le modalità di cui all'articolo 4, ai soli fini della proposizione di osservazioni ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del regolamento della navigazione marittima, e autorizzati dell'autorità concedente. Non possono essere autorizzati nuovi interventi nei tre anni antecedenti alla scadenza della concessione».

Divisione Passeggeri Tel. 071.50211621 r.a. Fax 071.202296 Stazione Marittima Tel. 071.50211220 Fax 071.2072601 Divisione Ro-Ro Merci Tel. 071 50211621 cargo@fing.eu Divisione. Containers Tel. 071.2270501 Fax 071.2270500 Divisione Amministrazione Tel. 071.2270461 Fas 071.2270450 Divisione Agenzia M.ma Tel. 071.2270551 Fax 071.2270550 Sede Operativa Ravenna 48100 Ravenna (RA) Circ. Piazza d'Armi, 74 Tel. 0544.67144 Fax 0544.67426 Info.rav@fmg.eu









¹ L'articolo 10, co. 1, del Regolamento Concessioni, prevede che: «1. <u>Le disposizioni del presente regolamento</u>, ad eccezione degli articoli <u>6</u>, 7, <u>8</u> e 9, <u>non si applicano agli atti concessori e agli accordi sostitutivi di cui all'articolo 18, comma 6, della legge n. 84 del 1994 rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento».</u>

In particolare, si prevede all'art. 2, co. 3, lettera g), punto 1), del Regolamento Concessioni, quanto segue: «1) <u>un programma degli investimenti</u>, laddove previsti, <u>con la specificazione della loro tipologia e consistenza</u>, e delle attività che si intendono esercitare, con la specificazione delle relative caratteristiche e delle modalità di gestione, volto alla valorizzazione dell'area demaniale oggetto della concessione e all'incremento dei traffici e alla produttività del porto con l'indicazione delle garanzie, anche di tipo fideiussorio, offerte e in relazione al cui contenuto deve essere rapportata la durata della concessione richiesta».



FRITTELLI MARITIME GROUP S.P.A. 60127 ANCONA Lungomare Vanvitelli, 18 info@fmg.eu www.fmg.eu Capitale Sociale €2.550.000 REA AN 104524 Iscr. Reg. Impr. An CF e P. IVA 01023760422

Nondimeno, con riferimento all'avvicendamento di concessionari demaniali, l'art. 8, co. 3, del Regolamento Concessioni prevede che: «3. Il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante in relazione ai beni non amovibili realizzati o acquistati per l'esercizio della concessione demaniale, aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel programma degli investimenti, debitamente autorizzati dall'autorità concedente e non ancora ammortizzati al termine della concessione. [..]».

Nel caso in esame, emerge chiaramente come ASE abbia presentato l'Istanza ASE – a mezzo di "comunicazione prot. n. EE2220/2023 del 07/02/2023 e successiva integrazione acquisita al prot. E 2706 del 14/02/2023" – a distanza di solo pochi mesi (e non a tre anni) dalla scadenza dell'attuale titolo concessorio (prevista per il 31 dicembre 2023), fondando la propria richiesta sull'asserita intenzione di acquisire nuovi traffici nel porto di Ancona (senonché, attesi i tempi necessari per i lavori e l'imminente scadenza della concessione, non si comprende quando ASE potrebbe avere la possibilità di "sviluppare" i nuovi traffici, quanto semmai, e più verosimile che li diminuisca nel periodo residuale di vigenza della concessione, poiché, nel denegato caso in cui l'AdSP dovesse autorizzare i richiesti interventi, ASE avrebbe sicuramente meno aree a disposizione per la propria operatività).

Non vediamo, pertanto, come l'Istanza ASE possa essere valutata e ancor meno accolta alla stregua del nuovo Regolamento Concessioni, considerato che – quest'ultimo – prevede un divieto di variazione del titolo concessorio per tutti quei nuovi interventi da effettuare «*nei tre anni antecedenti alla scadenza della concessione*» (art. 6 cit. del Regolamento Concessioni).

Alla luce di quanto sopra evidenziato, emergono chiaramente alcuni vulnera circa l'Istanza ASE e, in particolare:

- <u>l'Istanza ASE è stata presentata in violazione dell'art. 13 del Regolamento di Amministrazione del demanio</u> vigente nel porto di Ancona non essendo stata presentata un'istanza di nuova concessione (e/o di proroga e/o di rinnovo dell'attuale concessione);
- l'Istanza ASE è stata presentata in violazione dell'art. 6, co. 3 del Regolamento Concessioni in quanto:
 - o si chiede il riconoscimento di investimenti da effettuarsi negli ultimi mesi della concessione (che si rammenta scade il 31 dicembre 2023) e non in un periodo antecedente gli ultimi tre anni della concessione. Peraltro, considerate le tempistiche di realizzazione delle opere menzionate, non crediamo queste possano essere terminate entro la scadenza del titolo concessorio di ASE prevista per il 31.12.2023 (e quindi non è chiaro quando ASE vorrebbe traguardare lo sviluppo del nuovo traffico visto che non ha nemmeno presentato un'idonea istanza per ottenere il rinnovo della Concessione ASE);
 - o inoltre, non si comprende se l'Istanza ASE riguardi investimenti già previsti all'intemo dell'originario piano d'impresa ovvero siano investimenti diversi ed ulteriori rispetto a quelli del piano d'impresa originario (come richiesto per il cd. trattamento di fine concessione anche dall'art. 8 co. 3 del Regolamento Concessioni).

In altri termini, solo per completezza, ASE avrebbe dovuto presentare – ad una distanza maggiore di tre anni dal termine della concessione e <u>quindi almeno nel 2019</u> – un programma di investimenti "on top" rispetto ai precedenti impegni presi dalla stessa con codesta Autorità di Sistema Portuale in sede di assentimento del titolo concessorio.











FRITTELLI MARITIME GROUP S.P.A. 60127 ANCONA Lungomare Vanvitelli, 18 info@fing.eu www.fing.eu Capitale Sociale €2,550.000 REA AN 104524 Iscr. Reg. Impr. An CF e P. IVA 01023760422

Pertanto, già dal quadro normativo sopra esposto codesta Autorità di Sistema Portuale non avrebbe dovuto – a nostro avviso – avviare un procedimento amministrativo volto ad istruire l'Istanza ASE, che in ogni caso non meriterebbe – sempre a parer di chi scrive –accoglimento.

Non si può poi non segnalare come il *modus operandi* prescelto da ASE sia preordinato ad impedire il corretto svolgimento di una procedura competitiva.

Infatti, non presentando un'istanza per una nuova concessione, ASE impedisce agli altri utenti (attuali o potenziali) del porto di presentare le proprie domande di concessione demaniale concorrenti.

Inoltre, di fatto, presentando l'Istanza ASE in esame— attraverso la richiesta di effettuazione di lavori finalizzati unicamente alla gestione del traffico di ecoballe di combustibili solidi non secondari — ASE intenderebbe modificare e specializzare le aree che, attesa l'imminente scadenza della Concessione ASE e la mancata richiesta di rinnovo della medesima, saranno tra pochi mesi nuovamente "contendibili" dal mercato e, quindi, oggetto di una procedura di evidenza pubblica su istanza di parte ovvero su impulso dell'AdSP.

In tale contesto, laddove l'impostazione di ASE dovesse essere avvalorata ed accolta da codesta Autorità di Sistema Portuale, si precostituirebbe di fatto una posizione di vantaggio per ASE in una futura comparazione nell'ambito di una procedura ad evidenza pubblica finalizzata all'assentimento delle aree oggetto dell'attuale concessione ASE.

Questo per due motivi:

- da un lato, la specializzazione delle aree a mezzo lavori che sono finalizzati unicamente alla gestione del traffico di ecoballe di combustibili solidi non secondari, che potrebbe portare codesta Autorità di Sistema Portuale a preferire un soggetto che intende operare proprio questo traffico a discapito di altre tipologie merceologiche;
- dall'altro, il costo degli investimenti non ammortizzati che il newcomer dovrebbe rimborsare ad ASE se codesta Autorità di Sistema Portuale dovesse riconoscerli ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Amministrazione del demanio per tali lavori che con grande probabilità potrebbero non servire affatto per la tipologia di traffico che intenderebbe gestire il newcomer.

Se poi ASE non dovesse proprio presentare istanza di rinnovo della Concessione ASE, si avrebbe il risultato paradossale per cui AdSP avrebbe specializzato una banchina per un traffico inesistente, gravando di costi inutili il newcomer e rendendo di fatto meno appetibile l'area per il "mercato" con ogni conseguenza per la messa a reddito delle aree laddove nessun terzo fosse disponibile a gravarsi di tali costi.

Per tutto quanto sopra esposto, visto e considerato, in particolare:











FRITTELLI MARITIME GROUP S.P.A. 60121 ANCONA Lungomare Vanvitelli, 18 info@fmg.eu www.fmg.eu Capitale Sociale €2.550.000 REA AN 104524 Iscr. Reg. Impr. An CF e P.IVA 01023760422

- il quadro normativo di cui agli <u>artt. 6, co. 3 e 8, co. 3, del Regolamento Concessioni</u>, nonché all'<u>art. 13 del Regolamento di Amministrazione del demanio</u>;
- che codesta Autorità di Sistema Portuale per espressa previsione dell'Avviso –intende trattare l'Istanza ASE conformemente agli artt. 6 e 8 del Regolamento Concessioni, nonché all'art. 13 del Regolamento di Amministrazione del demanio;

FMG ritiene che codesta Autorità di Sistema Portuale non avrebbe dovuto *ab origine* avviare il procedimento amministrativo volto ad istruire l'Istanza ASE e che, in ogni caso, l'Istanza ASE debba essere rigettata in quanto infondata in fatto e in diritto.

*0*0*

Venendo ora alla questione inerente alla destinazione d'uso che ASE vorrebbe imporre all'area in questione (vale a dire, «<u>deposito e stoccaggio di rifiuti non pericolosi costituiti da ecoballe di combustibili solidi non secondario</u>), precisiamo quanto segue.

Risulta del tutto evidente che allo stato attuale l'Istanza ASE non possa essere accolta.

ASE ha in concessione la banchina n. 25 del porto commerciale di Ancona, che per i motivi che vedremo *infra* è allo stato l'unica banchina idonea ad operare merci varie.

Infatti, come noto a codesta Autorità di Sistema Portuale:

- <u>la banchina n. 22</u>: è stata recentemente oggetto di importanti lavori di manutenzione straordinaria di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale. Tali lavori hanno però coinvolto solo un'area limitata della banchina e, precisamente l'area compresa nei 20mt dal ciglio banchina. La restante parte di retro-banchina risulta invece inagibile in quanto a sua volta attualmente oggetto di lavori di manutenzione straordinaria. <u>L'operatività di tale banchina è pertanto gravemente limitata</u>, non potendo operare su tale banchina con determinate gru e non potendo utilizzare il piazzale retrostante alla banchina;
- <u>la banchina n. 23:</u> a quanto risulterebbe alla Scrivente è in stato di grave ammaloramento e necessita a sua volta di interventi di manutenzione straordinaria di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale. In particolare, codesta Autorità di Sistema Portuale ha previsto come si evince dal POT 2022/2024 il "potenziamento delle infrastrutture esistenti, quali ad esempio: <u>l'adeguamento strutturale di Banchina 23</u> e la pavimentazione dei piazzali retrostanti alle BB 19-21" (cfr. pag. 42 del POT 2022/2024). In particolare, considerata la rilevanza dei lavori di manutenzione straordinaria che dovranno essere svolti sulla banchina n. 23 del porto commerciale, quest'ultima risulterà <u>interdetta e inutilizzabile per verosimilmente un lungo periodo</u>;
- <u>la banchina n. 24:</u> a quanto risulterebbe alla Scrivente è una banchina non operativa;
- <u>la banchina n. 25:</u> è la banchina oggetto dell'Istanza ASE, banchina che presenta anche una lunghezza maggiore rispetto alle altre banchine di circa 40-50ml;
- <u>la banchina n. 26</u>: è una banchina pubblica ma <u>adibita preferenzialmente a traffici container</u>, in attesa che venga completata la banchina n. 27.











FRITTELLI MARITIME GROUP S.P.A. 60121 ANCONA Lungomare Vanvitelli, 18 info@fmg.eu www.fmg.eu Capitale Sociale €2.550.000 REA AN 104524 Iscr. Reg. Impr. An CF e P. IVA 01023760422

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, è evidente che l'unica banchina effettivamente operativa del porto di Ancona da adibire a traffici di merci varie risulta essere la banchina n. 25.

L'eccessiva specializzazione che ASE vuole vedere imposta in forza dell'Istanza ASE vincolerebbe l'unica banchina accessibile all'utenza portuale, appunto la banchina n. 25, nelle more dei sopra menzionati lavori da svolgersi sulla banchina n. 23 e di una possibile messa a bando della banchina n. 22, ad una specifica destinazione d'uso (non avendo, quindi, cura anche del superiore interesse generale degli altri operatori economici presenti nel porto di Ancona).

Anche in considerazione di tutto quanto sopra risulta evidentemente come l'Istanza ASE sia finalizzata ad avere un effetto: da un lato, disincentivante rispetto alla prossima eventuale gara ad evidenzia pubblica circa le aree oggetto di concessione demaniale in capo ad ASE e, dall'altra, limitante nell'accesso all'infrastruttura portuale.

Il newcomer si troverebbe, infatti, costretto a sostenere un costo all'ingresso elevato per rimborsare investimenti funzionali unicamente all'attività di impresa di ASE (peraltro, nel caso autorizzati in chiara violazione dell'art. 6, co. 3, del Regolamento Concessioni).

Mentre l'utenza si troverebbe limitata nei traffici che possono essere apportati al porto di Ancona, non potendo più operare le altre tipologie merceologiche sull'unica banchina attualmente operativa.

Inoltre, dobbiamo segnalare come ASE detenga – a vario titolo – altre aree, che potrebbero essere asservite ai menzionati nuovi traffici portuali di cui all'Istanza ASE. Ciò con la positiva conseguenza di lasciare la banchina n. 25 del porto commerciale disponibile a tutte le tipologie merceologiche diverse dai contenitori (questi ultimi sono operati sulla banchina n. 26).

Da ultimo, la tipologia merceologica di traffico di cui all'Istanza ASE risulta, peraltro, essere operata anche in altri porti della circoscrizione di competenza di codesta Autorità di Sistema Portuale, che potrebbero, quindi, essere destinatari già oggi di tale traffico portuale oggetto dell'Istanza ASE (ci riferiamo, nello specifico, ai porti di Ortona e Vasto). Quanto sopra a maggior ragione se consideriamo che il porto di Ancona è morfologicamente incluso all'interno del tessuto urbano della città di Ancona, a differenza delle realtà dei porti di Ortona e Vasto che risultano essere più distaccate rispetto alla collettività cittadina.

Ferme restando le rilevanti questioni giuridiche sopra esposte, ci preme evidenziare come, asservendo l'area in questione a «<u>deposito e stoccaggio di rifiuti»</u>, verrebbero ad intensificarsi significativamente <u>le emissioni odorigene nocive</u> in tutta l'area (causate, ad esempio, dal deterioramento delle stesse ecoballe) <u>ed altri eventuali fattori inquinanti</u>, ad evidente danno dell'ambiente e della vicina collettività cittadina. Tutto quanto sopra, anche in considerazione del miglior efficientamento del porto di Ancona, che storicamente è uno dei principali porti passeggeri dell'Adriatico.

Confidando che codesta Autorità di Sistema Portuale possa recepire le nostre osservazioni, porgiamo distinti saluti.

Divisione Passeggeri Tel. 071.50211621 r.a. Fax 071.202296 Stazione Marittima Tel. 071.50211220 Fax 071.2072601

Divisione Ro-Ro Merci Tel. 071 50211621 cargo@fing en Divisione Containers Tel. 071,2270501 Fax 071,2270500 Divisione Amministrazione Tel. 071.2270461 Fax 071.2270450 Divisione Agenzín M.ma Tel. 071.2270551 Fax 071.2270 Sede Operativa Ravenna 48100 Ravenna (RA) Circ. Piazza d'Armi, 74 Tel. 0544.67144 Fay 0544.67426









Spettabile Autorit \tilde{A} , in riferimento al vostro avviso del 27 febbraio u.s., alleghiamo la relativa nota.

distinti saluti Frittelli Maritime Group Spa